



Prometheus

Settimanale "Prometheus"

Rubrica di aggiornamento normativo

IN QUESTO NUMERO

1. **LI.PE. Il trimestre 2018: confermato l'invio telematico il 17 settembre**
2. **Contabilizzazione dei corrispettivi per il rilascio della Carta Identità Elettronica (CIE)**
3. **In caso di parziale rinnovazione del Consiglio Comunale deve procedersi ad una nuova elezione del Presidente**
4. **Illegittimo un appalto di servizi professionali alla P.A. con presenza di mero rimborso spese**

1. LI.PE. Il trimestre 2018: confermata la data del 17 settembre per l'invio telematico

L'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione sul proprio sito web dello scadenziario fiscale, ha ufficialmente fugato ogni dubbio circa la scadenza, fissata per giorno lunedì 17 settembre, per la presentazione telematica della liquidazione periodica relativa al secondo trimestre 2018 (aprile-maggio-giugno).

La controversia circa la scadenza di tale adempimento fiscale (se giorno 17 settembre o giorno 1 ottobre, in quanto il 30 settembre è domenica), scaturiva dalla lettura delle novità che sono state introdotte con il c.d. Decreto Dignità (D.L. 87/2018), il quale all'art.11 individua nuove scadenze per la trasmissione dei dati delle fatture (spesometro).

Le nuove scadenze per lo spesometro 2018 saranno dunque:

- 30 Settembre (1 ottobre, in quanto il 30 settembre cade di domenica), per la trasmissione dei dati delle fatture relative al primo semestre 2018;
- 28 febbraio 2019, per la trasmissione dei dati delle fatture relative al secondo semestre 2018.

In virtù di queste nuove modifiche e sulla base anche del disposto di cui all'art.21-bis (liquidazione periodica), comma 1, del D.L. 78/2010, che lega tra di loro i due adempimenti, prevedendo espressamente che: *"I soggetti passivi trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta [...]"*, si riteneva che anche la scadenza dello spesometro fosse automaticamente posticipata alla data del 30 settembre.

L'analisi effettuata dalla lettura dei riferimenti normativi (D.L. 78/2010 e D.L. 87/2010), che combinava tra di loro le scadenze delle comunicazioni dati fatture e dello spesometro, evidentemente non ha trovato attuazione e applicazione concreta nelle scadenze fiscali aggiornate pubblicate dall'Agenzia dell'Entrate.

2. Contabilizzazione dei corrispettivi per il rilascio della Carta Identità Elettronica (CIE)

L'art. 7-vicies ter, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la sostituzione della carta d'identità su supporto cartaceo, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, a favore della carta di identità elettronica, prevista dall'art. 36 del Testo Unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Con Decreto MEF del 25 maggio 2016 è stato determinato il corrispettivo a carico del richiedente la carta di identità nonché le modalità le modalità di contabilizzazione delle riscossioni effettuate dagli enti locali per la nuova Carta Identità Elettronica (CIE). Nello specifico, le registrazioni devono essere scisse in relazione ai diritti di segreteria da introitare la titolo III (I diritti fissi e di segreteria restano di spettanza del Comune che ha emesso la carta d'identità elettronica e, pertanto, rimangono nell'ambito della tesoreria del Comune stesso) e i corrispettivi da dover riversare allo stato da introitare e riversare con partita di giro. Perciò, le operazioni contabili sono le seguenti:

1. Corrispettivo per l'emissione della carta di identità elettronica (diritti rilascio carta di identità spettanti al comune) – Entrata Codice E. 3.01.02.01.032 “*Proventi da diritti di segreteria e rogito*”;
2. Corrispettivo a lordo da riversare allo Stato – Entrata Codice E. 9.02.99.99.999 “*Alte entrate per conto terzi*”;
3. Corrispettivo da riversare allo Stato – Uscita Codice U. 7.02.99.99.999 “*Alte uscite per conto terzi n.a.c.*”.

L'importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti (a titolo di rimborso da riversare allo Stato secondo le modalità indicate dall'art. 2 del citato decreto) è determinato in Euro 13,76, oltre IVA e oltre i diritti fissi e di segreteria, che restano di

spettanza del Comune che ha emesso la carta d'identità elettronica e, pertanto, rimangono nell'ambito della tesoreria del Comune stesso.

3. In caso di parziale rinnovazione del Consiglio Comunale deve procedersi ad una nuova elezione del Presidente

Nel caso di annullamento parziale delle elezioni comunali per irregolarità solo in alcune sezioni, una volta proceduto alle nuove elezioni in dette sezioni, l'ente deve procedere ad eleggere nuovamente il Presidente del Consiglio: è quanto affermato dal TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sentenza 17 luglio 2018, n. 1102.

I giudici hanno chiarito che la rinnovazione, totale o parziale, delle elezioni conduce ad un diverso organo di governo comunale che, insieme al Sindaco, rappresenta direttamente i cittadini. Dalla funzione del Consiglio Comunale, che è l'organo rappresentativo di tutte le forze politiche in esso presenti, di maggioranza e di minoranza, e dalla funzione del suo Presidente, che deve garantirne il corretto funzionamento deriva, dunque, che la diversa composizione del Consiglio fa sì che il Presidente eletto dal precedente Consiglio Comunale, mutato per effetto delle rinnovate elezioni, non sia più rappresentativo dello stesso e non in grado di assicurarne il corretto svolgimento, con la conseguente invalidità degli atti eventualmente posti in essere.

Con la mutata composizione del Consiglio, pertanto, deve essere necessariamente indetta una "nuova" prima convocazione del Consiglio per l'elezione del suo Presidente, quale rappresentante del diverso e rinnovato Consiglio nonché della diversa volontà popolare. Tale principio, secondo i giudici, è valido anche quando la modifica della composizione del Consiglio Comunale abbia riguardato un solo consigliere comunale di minoranza.

4. Illegittimo un bando di appalto di servizi professionali alla P.A. con presenza di mero rimborso spese

Nel mesi scorsi aveva suscitato interesse la sentenza 13 dicembre 2016, n. 2435 del TAR Calabria, sez. Catanzaro, con la quale i giudici avevano ritenuto illegittimo un bando per prestazioni professionali (nel caso specifico, redazione di un piano urbanistico) che prevedeva solo un rimborso spese e non un compenso vero e proprio.

Sebbene successivamente il Consiglio di Stato si sia espresso favorevolmente circa la legittimità della clausola suddetta (sez. V, sent. 3 ottobre 2017, n. 4614), il TAR Calabria, sez. Catanzaro, con la sent. 2 agosto 2018 n. 1507 ha confermato la linea già espressa con la precedente sent. n. 2435/2016, ribadendo in un altro giudizio che l'assenza di un compenso a fronte di ad una prestazione professionale resa alla P.A. sia illegittima.

In sintesi, i giudici calabresi hanno evidenziato che l'onerosità e la sinallagmaticità delle prestazioni contraddistinguono gli appalti di servizi, come facilmente evincibile dalla definizione normativa di "appalti pubblici" (ex art. 3 comma 1 lett. ii) del Codice dei contratti pubblici - D. Lgs. n. 50/2016) quali contratti a titolo oneroso e stipulati per iscritto.

Inoltre, secondo il TAR Calabria, la necessaria presenza di un prezzo/compenso è funzionale a garantire il principio di qualità della prestazione e della connessa affidabilità dell'operatore economico.

SETTIMANALE DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO – NR. 33/2018

CHIEDI INFORMAZIONI SUL SERVIZIO "PROMETHEUS" CHIAMANDO AL NUMERO 0965.28125

INTERDATA CUZZOLA SRL - VIA DEL GELSOMINO 37, 89128 REGGIO CALABRIA – E-MAIL:
CENTROSTUDI@CUZZOLA.IT - WWW.CUZZOLA.IT